

Codice A2205B

D.D. 4 febbraio 2026, n. 137

"Fondazione Fratelli Baratta" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine alla Fusione per Incorporazione.



ATTO DD 137/A2205B/2026

DEL 04/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: “Fondazione Fratelli Baratta” con sede in Torino. Provvedimenti in ordine alla Fusione per Incorporazione.

Premesso che

la “Fondazione Fratelli Baratta”, C.F. 97804430011, si è costituita in data 3 marzo 2016 con atto a rogito del Dott. Andrea Ganelli, notaio in Torino, rep. 33087, registrato presso la Direzione Provinciale I dell’Agenzia delle Entrate di Torino in data 10 marzo 2016, al n. 4988 serie 1T;

la “Fondazione Beato Rosaz” si è costituita in data 7 gennaio 2000 con atto a rogito del Dott. Guido Gili, notaio in Torino, rep. 33087, registrato presso la Direzione Provinciale I dell’Agenzia delle Entrate di Torino in data 10 marzo 2016, al n. 4988 serie 1T;

entrambe le Fondazioni risultano essere iscritte presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del Piemonte rispettivamente ai numeri 1259 e 238;

il Presidente della “Fondazione Fratelli Baratta” con sede in Torino, Via Luigi Leonardo Colli 1, ha presentato istanza, acquisita al prot. n. 60570 del 28/11/2025, di iscrizione della Fusione della Fondazione stessa con la “Fondazione Beato Rosaz” avente sede in Bruzolo (TO), Via Cavour 16, mediante incorporazione della seconda nella prima, con conseguente assunzione da parte dell’Ente incorporante di tutti i diritti e gli obblighi dell’Ente incorporato, proseguendo in tutti i suoi rapporti giuridici, anche processuali, antecedenti all’operazione straordinaria in questione;

con note acquisite ns prot. nn. 58652 e 60570 rispettivamente del 14/11/2025 e del 28/11/2025 sono stati prodotti i verbali relativi all’approvazione dei progetti di fusione da parte dei Consigli di Amministrazione delle due Fondazioni interessate;

visti gli atti a rogito rep. n. 1341 e 1339 del 27/11/2025, registrati a presso la Direzione Provinciale I dell’Agenzia delle Entrate di Torino in data 27/11/2025 ai nn. 61562 e 61563, serie 1T, a rogito

della Dott.ssa Veronica Ferraro, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con i quali le Fondazioni anzidette hanno approvato il progetto di fusione attestando che:

- ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il progetto di fusione, con gli allegati documenti di legge, è stato depositato presso le sedi degli Enti dal 26/11/2025;
- alla data di approvazione del progetto di fusione non erano intervenuti fatti che potessero comportare intercorse sostanziali modificazioni rispetto alla situazione patrimoniale dei due Enti;
- lo Statuto della "Fondazione Fratelli Baratta", quale incorporante, è stato revisionato e modificato alla luce dell'operazione straordinaria posta in essere ed entrerà in vigore nella versione aggiornata dal momento in cui la medesima acquisterà piena efficacia giuridica;
- il patrimonio della Fondazione incorporante risulterà incrementato di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi riconducibili alla Fondazione incorporanda.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

determina

di autorizzare l'iscrizione, ai nn. 238 e 1259 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, della Fusione della "Fondazione Fratelli Baratta", con sede in Torino, Via Luigi Leonardo Colli 1, con la "Fondazione Beato Rosaz", con sede in Bruzolo (TO), Via Cavour 16, mediante incorporazione della seconda nella prima, con conseguente assunzione da parte dell'incorporante di tutti i diritti e gli obblighi dell'incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "A" AL N. 22191 DI FASCICOLO

STATUTO della
"FONDAZIONE FRATELLI BARATTA"

Art. 1 - Fondazione

Per iniziativa del signor Mons. Luciano VINDROLA, che intende promuovere una Fondazione per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel comparto della cura e dell'assistenza di soggetti anziani disagiati, é costituita la

"FONDAZIONE FRATELLI BARATTA"

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Luigi Leonardo Colli N. 1.

Art. 3 - Finalità della Fondazione

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'esclusivo scopo della Fondazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti comparti:

- L'assistenza di soggetti anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture proprie o di terzi, nonché di strutture idonee al perseguimento di finalità assistenziali e terapeutiche in genere;
- La cura e l'assistenza di soggetti anziani attraverso l'organizzazione e la gestione di case di riposo, case di cura, centri di riabilitazione, residenze clinicizzate, luoghi di lavoro e svago protetto e similari;
- La promozione ed il sostegno di attività di studio e di ricerca nel campo della geriatria in genere e delle attività scientifiche volte a migliorare la qualità della vita dei soggetti anziani, anche attraverso l'istituzione di concorsi e borse di Studio.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- dal fondo di dotazione originario versato dal Fondatore quale risulta dall'atto costitutivo e dai suoi successivi incrementi;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali in danaro e in natura;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività.

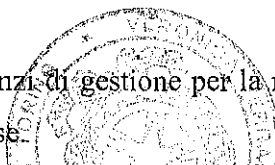
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

- dai redditi del suo patrimonio;
- da eventuali contributi erogati da enti pubblici;
- da contributi di enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati e da persone fisiche;
- dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;
- dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle attività istituzionali, dagli enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;
- da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 5 - Esercizio

L'esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentun Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dal Fondatore Rev.do Mons. Luciano VINDROLA. il quale potrà nominare anche se stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non indicato dal Fondatore, nomina nel proprio ambito il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Se per qualsiasi motivo un Consigliere di Amministrazione viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, il Fondatore provvede alla sua sostituzione.

Alla scomparsa del Fondatore, il Presidente in carica in quel momento conserverà tale carica a vita, salvo dimissioni, e, alle ordinarie scadenze triennali, provvederà alla nomina dei Consiglieri.

Il Presidente in carica designerà altresì il proprio successore che manterrà le medesime prerogative.

Analogo sistema sarà adottato per la nomina dei Presidenti successivi.

In caso di impossibilità del Presidente di designare il proprio successo-re, questi sarà designato dai rimanenti Consiglieri. In caso di impossibilità del Presidente di designare i Consiglieri, questi saranno designati dal Vescovo di Susa o dal titolare della Diocesi che comprenderà il Comune di Villar Dora.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione



Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r., telefax o posta elettronica ai Consiglieri ed al Revisore dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire, con analoghe modalità, con preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario da lui scelto, anche fra estranei.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il

Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

a. alla approvazione, entro il mese di Dicembre, del Piano previsionale per l'anno successivo;

b. alla approvazione, entro il mese di Giugno, del Bilancio consuntivo

dell'anno precedente;

c. all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo le rendite fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;

- d. alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, dei contributi e dei finanziamenti;
- e. alla costituzione, se ritenuto opportuno, di un Comitato Scientifico determinandone composizione, durata, mansioni e funzionamento;
- f. agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili, osservate le maggioranze di cui all'articolo 8;
- g. ai criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- h. alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente e i Consiglieri e del compenso per il Revisore dei Conti;
- i. all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- l. agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;
- m. alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi il rilascio di garanzie e gli impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- n. alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- o. all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- p. alle modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo articolo 12;
- q. a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;



- b. garantire la corretta amministrazione della Fondazione;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune;
- d. nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- e. nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- f. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 - Il Revisore dei Conti

Il Fondatore e, successivamente, il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore dei Conti che rimane in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore dei conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul Bilancio consuntivo.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere proposte esclusivamente dal Presidente e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Art. 13 - Durata ed estinzione

La Fondazione é costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà.

La devoluzione del patrimonio avverrà a favore della Fondazione Beato Rosaz o, in subordine, di altre Fondazioni che perseguono analoghe finalità, di ispirazione cristiana.

Art. 14 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Per la prima volta la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Revisore dei Conti viene effettuata dal Fondatore nell'atto costitutivo.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 03 marzo 2016

F.ti:

L. VINDROLA

PANTUSA Maria

Anna ALFARANO

Andrea GANELLI



STATUTO della
"FONDAZIONE VINDROLA - BARATTA"

Art. 1 - Fondazione

Per iniziativa del signor Mons. Luciano VINDROLA, che intende promuovere una Fondazione per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel comparto della cura e dell'assistenza di soggetti anziani disagiati, é costituita la

"FONDAZIONE VINDROLA - BARATTA"

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Villar Dora (TO), Via Baratta n. 13.

Art. 3 - Finalità della Fondazione

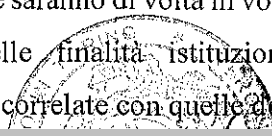
La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'esclusivo scopo della Fondazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti comparti:

- L'assistenza di soggetti anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture proprie o di terzi, nonché di strutture idonee al perseguimento di finalità assistenziali e terapeutiche in genere;
- La cura e l'assistenza di soggetti anziani attraverso l'organizzazione e la gestione di case di riposo, case di cura, centri di riabilitazione, residenze clinicizzate, luoghi di lavoro e svago protetto e similari;
- La promozione ed il sostegno di attività di studio e di ricerca nel campo della geriatria in genere e delle attività scientifiche volte a migliorare la qualità della vita dei soggetti anziani, anche attraverso l'istituzione di concorsi e borse di Studio.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.



La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- dal fondo di dotazione originario versato dal Fondatore quale risulta dall'atto costitutivo e dai suoi successivi incrementi;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali in danaro e in natura;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

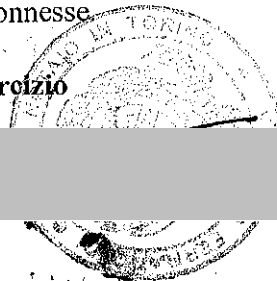
La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento:

- dai redditi del suo patrimonio;
- da eventuali contributi erogati da enti pubblici;
- da contributi di enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati e da persone fisiche;
- dai corrispettivi delle attività svolte e dalle erogazioni a qualunque titolo connesse con le attività stesse;
- dagli utili eventualmente prodotti, nello svolgimento delle attività istituzionali, dagli enti costituiti o partecipati dalla Fondazione;
- da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 5 - Esercizio



L'esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentun Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Fondatore Rev.do Mons. Luciano VINDROLA. il quale potrà nominare anche se stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non indicato dal Fondatore, e fatto salvo il disposto del comma successivo, nomina nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente.

Nel caso di decesso del Fondatore che rivesta anche la carica di Presidente, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta al Vice Presidente pro tempore in carica il quale assumerà automaticamente la carica di Presidente.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Se per qualsiasi motivo un Consigliere di Amministrazione viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, il Fondatore provvede alla sua sostituzione.

Alla scomparsa del Fondatore, il Presidente in carica in quel momento conserverà tale carica a vita, salvo dimissioni, e, alle ordinarie scadenze triennali, provvederà alla nomina dei Consiglieri.

Il Presidente in carica designerà altresì il proprio successore che manterrà le medesime prerogative.

Analogo sistema sarà adottato per la nomina dei Presidenti successivi.

In caso di impossibilità del Presidente di designare il proprio successo-re, questi sarà designato dai rimanenti Consiglieri. In caso di impossibilità del Presidente di designare i Consiglieri, questi saranno designati dal Vescovo di Susa o dal titolare della Diocesi che comprenderà il Comune di Villar Dora.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso spese.



Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione é convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r., telefax o posta elettronica ai Consiglieri ed al Revisore dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire, con analoghe modalità, con preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario da lui scelto, anche fra estranei.

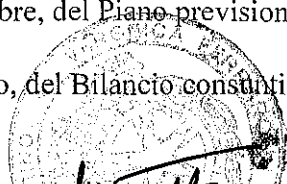
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il

Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a. alla approvazione, entro il mese di Dicembre, del Piano previsionale per l'anno successivo;
- b. alla approvazione, entro il mese di Giugno, del Bilancio consuntivo dell'anno precedente;



- c. all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo le rendite fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;
- d. alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro e in natura, dei contributi e dei finanziamenti;
- e. alla costituzione, se ritenuto opportuno, di un Comitato Scientifico determinandone composizione, durata, mansioni e funzionamento;
- f. agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili, osservate le maggioranze di cui all'articolo 8;
- g. ai criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- h. alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente e i Consiglieri e del compenso per il Revisore dei Conti;
- i. all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- l. agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;
- m. alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi il rilascio di garanzie e gli impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- n. alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- o. all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- p. alle modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo articolo 12;
- q. a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:



- a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b. garantire la corretta amministrazione della Fondazione;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune;
- d. nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- e. nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- f. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 - Il Revisore dei Conti

Il Fondatore e, successivamente, il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore dei Conti che rimane in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore dei conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul Bilancio consuntivo.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

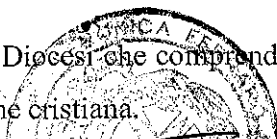
Art. 12 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere proposte esclusivamente dal Presidente e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Art. 13 - Durata ed estinzione

La Fondazione é costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà.

La devoluzione del patrimonio avverrà a favore della Diocesi che comprenderà il Comune di Villar Dora, affinché persegua analoghe finalità, di ispirazione cristiana.



Art. 14 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Per la prima volta la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Revisore dei

Conti viene effettuata dal Fondatore nell'atto costitutivo.

Visto per inserzione
Torino, ventisette novembre duemilaquindici

